

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE**

ART. 6 - D.LGS. N. 231/2001

Parte C) - Parte Speciale

2.

**REATI SOCIETARI, CORRUZIONE
TRA PRIVATI, AUTORICICLAGGIO,
REATI TRIBUTARI**

INDICE

1. Fattispecie Criminose.....	5
1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621- <i>bis</i>).....	5
1.2 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).....	6
1.3 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	7
1.4 Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	7
1.5 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	8
1.6 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	8
1.7 Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	9
1.8 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	9
1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	10
1.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).....	10
1.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	11
1.10 Auto-riciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).....	11
1.11 Dichiarazione fraudolenta (art. 2 e art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).....	13
1.12 Emissione di fatture/documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).....	14
1.13 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).....	14
1.14 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).....	14
2. Processi Sensibili.....	16
3. Principi Generali di Comportamento	16
3.1 Premessa.....	16
3.2 Principi di Comportamento.....	16
4. Principi Operativi.....	21
4.1 Predisposizione del bilancio e di altri documenti destinati a terzi.....	21
4.2 Predisposizione del <i>reporting</i> ad uso interno.....	22
4.3 Operazioni contabili.....	23
4.4 Gestione dei rapporti con gli organi di controllo	23
4.5 Operazioni relative al capitale sociale.....	24
4.6 Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati: principi	25
4.7 Corruzione tra privati	26
4.8 Gestione generale degli aspetti fiscali e previdenziali	29
4.9 Gestione degli adempimenti tributari	31
4.10 Gestione delle procedure di controllo per aspetti fiscali e previdenziali	33
4.11 Formazione	35
5. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza	35
6. Documentazione.....	35

1. Fattispecie Criminose

L'art. 25-*ter* del Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, qualora gli stessi siano stati commessi *"nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Società, a seguito del coinvolgimento nei reati societari, può essere passibile di sanzioni pecuniarie anche rilevanti: il trattamento sanzionatorio a carico della Società per tali reati è stato reso più rigido in forza dell'art. 39 della Legge n. 262/2005, che ha raddoppiato le pene pecuniarie previste per tutti i reati societari di cui all'art. 25-*ter* del Decreto.

L'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto richiama alcune fattispecie di reato relative a violazioni di adempimenti tributari tramite condotte puntuali mirate all'evasione d'imposta, da parte propria o di terzi, o di sottrarsi al pagamento della stessa, per sé o per altri.

Le fattispecie di reato di seguito esaminate necessitano di maggiore attenzione da parte di tutti quei soggetti che, in qualunque modo, concorrono nelle attività espletate alla formazione, all'approvazione e al controllo delle comunicazioni sociali rilevanti in base alla normativa, nonché preposti alla cura degli adempimenti di natura tributaria.

Si descrivono di seguito, in sintesi e con esempi pratici, le singole fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* del Decreto e dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621-*bis*)¹

Il delitto di false comunicazioni sociali in società non quotate si realizza quando un soggetto investito di una carica sociale (gli amministratori, i direttori

¹ **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori), al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente:

- espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, *ovvero*
- omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Salvo che non costituisca più grave reato si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta².

Esempio: il Consiglio di Amministrazione iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe operazioni sul capitale sociale, quali riduzioni per perdite per diminuzione del capitale al di sotto del limite legale.

1.2 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)³

Il reato si configura procedendo, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori. La norma, infatti, non punisce i soci che beneficiano della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. In ogni caso, rispondono del reato a titolo di concorso eventuale, i soci che hanno istigato o determinato la condotta degli amministratori.

Esempio: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, pur in assenza dei presupposti per la legittima riduzione del capitale sociale, delibera

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

² **Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

³ **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

di compensare un credito vantato da un socio nei confronti della Società, mediante la liberazione del socio stesso dall'obbligo di eseguire il conferimento.

1.3 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)⁴

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

L'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: gli Amministratori espongono nel bilancio d'esercizio quali riserve distribuibili, riserve destinati a riserva legale a riserve "vincolate", proponendone la relativa distribuzione all'Assemblea.

1.4 Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)⁵

Il reato si verifica allorché si procede, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante), con conseguente lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si osserva che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

⁴ **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

⁵ **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società mentre, nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, gli amministratori della capogruppo sono responsabili solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori della controllata se i primi hanno istigato ovvero determinato la condotta dei secondi. Anche i soci possono rispondere al medesimo titolo.

Esempio: l'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi previsti dagli artt. 2357 c.c. (acquisto di azioni proprie) e 2359 *bis* c.c. (acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), provocando una lesione al patrimonio sociale.

1.5 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)⁶

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni tali da cagionare danno ai creditori.

Esempio: operazione di fusione societaria che avvenga senza il rispetto dei termini e/o delle procedure previste dal codice civile, compromettendo, ad esempio, la possibilità per i creditori di fare opposizione *ex art.* 2503 c.c.

1.6 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)⁷

Il reato di cui all'art. 2632 c.c. si configura quando:

- il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, *oppure*
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, *oppure*
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma punisce le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

⁶ Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

⁷ Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non rientra nella fattispecie, invece, l'omesso controllo e revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima dell'esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 2343 c.c.

Esempio: gli amministratori e i soci conferenti si accordano per attribuire a questi ultimi azioni di nuova emissione per una somma inferiore al valore nominale del titolo emesso.

1.7 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁸

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

Esempio: un amministratore della Società rifiuta di fornire o occulta alla società di revisione i documenti richiesti per il compimento dell'incarico, quali, per esempio, i documenti relativi alle azioni legali per il recupero crediti.

1.8 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)⁹

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'Assemblea e il voto determinante del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'Assemblea documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda (*target*) che

⁸ **Art. 2625 c.c. Impedito controllo**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

⁹ **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

il Consiglio di Amministrazione intende acquisire, per ricavarne un profitto indiretto (*personale*).

1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁰

Si tratta di un'ipotesi di reato introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e successivamente modificata dal D.Lgs. n. 38/2017, che sanziona la condotta corruttiva nei rapporti fra privati.

E' sanzionato chi, anche per interposta persona, offre, promette e dà denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (che rivestono posizioni di amministrazione e di controllo, nonché coloro che esercitano altre funzioni direttive) o sottoposti (alla direzione o vigilanza degli apicali) al fine di far loro porre in essere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Esempio: al fine di ottenere l'aggiudicazione di un'offerta il dipendente della Società promette denaro al dipendente di una società cliente (*buyer*) che, conseguentemente, fa approvare (accetta o fa accettare) l'offerta, sebbene non competitiva rispetto ad altre offerte.

1.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹¹

Si tratta di un'ipotesi di reato introdotta dal già citato D.Lgs. n. 38/2017.

¹⁰ Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

¹¹ Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi

La fattispecie sanziona la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (che rivestono posizioni di amministrazione e di controllo, nonché coloro che esercitano altre funzioni direttive) o sottoposti (alla direzione o vigilanza degli apicali) al fine di far loro porre in essere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, (anche) qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Esempio: valga l'esempio di cui sopra, integrata dal rifiuto della promessa da parte del *buyer*.

1.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)¹²

La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed altri soggetti, sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che ne ostacolano la funzione di vigilanza fornendo informazioni non vere o occultando fatti oggetto di comunicazione relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, nonché omettendo le comunicazioni dovute alle medesime autorità.

1.10 Auto-riciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)¹³

Si tratta di un'ipotesi di reato introdotta dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Essa sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere, un

svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

¹² **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(*omissis*)

¹³ **Art. 648-ter.1 c.p. Auto-riciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti

delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In linea generale, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Da una prima lettura della norma sembra possano avere rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica (in sostanza, qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi: denaro, beni o altre utilità) ma questa "molteplicità" dei reati- presupposto - oltre ad essere in contrasto, sul piano generale, con il principio di tassatività dei reati (Cassazione Penale, Sez. VI, n. 3635 del 24 gennaio 2014) - condurrebbe all'indeterminatezza degli stessi, con conseguente impossibilità materiale di procedere ad una "mappatura" completa e coerente dei reati rilevanti per la Società.

Sotto il profilo teorico, si ritiene anzitutto corretto abbracciare una interpretazione più restrittiva rispetto a quella sopra prospettata, in base alla quale potrebbero rientrare tra i reati presupposto dell'auto-riciclaggio solo reati (già) compresi "a catalogo" - ossia esplicitamente contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 - e ciò anche in linea con la Circolare Confindustria n. 19867 del 12 giugno 2015. In tal caso vi è da considerare che il presente Modello prevede già presidi di controllo *ad hoc* per i reati individuati come rilevanti per la Società (così come esplicitati nella presente Parte Speciale).

Sotto il profilo pratico, inoltre, i presidi di controllo posti a contrasto del reato di "riciclaggio" (Parte Speciale del presente Modello: Introduzione e Parte 5.), in particolare con riferimento ai flussi finanziari, si ritengono idonei a prevenire il rischio anche con riferimento all'auto-riciclaggio, con un'unica eccezione: la possibilità di realizzare auto-riciclaggio specificamente in correlazione alla violazione di norme fiscali, in generale. Rispetto a tale ipotesi, pertanto, il Modello deve essere "integrato" con specifici principi operativi di controllo.

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Si ritiene, quindi, corretto integrare i protocolli del Modello relativi alla gestione dei flussi finanziari con un presidio specifico connesso alla "gestione del rischio fiscale": è di tutta evidenza, infatti, che la violazione di norme fiscali da cui derivi, ad esempio, una riduzione dei flussi finanziari verso l'Erario, comporti automaticamente un'ipotesi di auto-riciclaggio (automatico impiego dei minori esborsi nel ciclo finanziario dell'impresa).

Alla luce di quanto sopra, nonché in relazione alla esplicita introduzione "a catalogo" del Decreto dei reati tributari di cui ai paragrafi successivi, si ritiene altresì prudente ed opportuno integrare i "presidi" esistenti con riferimento al reato di riciclaggio (di cui alla presente Parte Speciale: "Introduzione" e "Parte 5.") con alcuni protocolli specifici relativi alla gestione del "rischio fiscale". In punto, poiché i principali processi di gestione della fiscalità d'impresa sono connessi a quelli relativi ai processi amministrativo-contabili (peculiari dei reati societari), tali presidi vengono trattati nella presente Parte Speciale 2. dedicata ai "Reati Societari".

1.11 Dichiarazione fraudolenta (art. 2 e art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)¹⁴

Le norme sanzionano (a certe condizioni quantitative) il comportamento di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relativa a dette imposte:

¹⁴ **Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000**

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, citato, comma 1 e 2-bis);
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3, citato).

1.12 Emissione di fatture/documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)¹⁵

La norma sanziona (a certe condizioni quantitative) il comportamento di chi, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1.13 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)¹⁶

La norma sanziona (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) il comportamento di chi, al fine evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

1.14 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)¹⁷

La norma sanziona (salvo che il fatto non costituisca più grave reato e a certe condizioni quantitative) il comportamento di chi:

¹⁵ **Art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹⁶ **Art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

¹⁷ **Art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di

- al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti su propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- al fine di ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata per la "procedura di transazione fiscale" elementi attivi per ammontare inferiore al reale o elementi passivi fittizi (oltre una certa soglia quantitativa).

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Processi Sensibili

Con riferimento ai reati descritti al paragrafo 1, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nella Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale del Modello Organizzativo della Società, in relazione ai "Processi Sensibili", ed in particolare al documento Allegato n. 2 ivi citato.

3. Principi Generali di Comportamento

3.1 Premessa

Si evidenziano, anzitutto, alcuni elementi che, in linea teorica, costituiscono validi presupposti per consentire l'applicazione dei principi di comportamento di seguito enunciati, nel senso che, a certe condizioni, costituiscono *ex se*, dei "presidi" di controllo.

La Società è sottoposta al coordinamento e controllo da parte della società Latour Industries AB, società facente parte del gruppo Svedese Investment AB Latour, quotato alla borsa di Stoccolma.

Con riferimento all'informativa contabile, si rileva che:

- la società è dotata di un sistema di *controllo direzionale* strutturato, ciò con particolare riferimento al sistema di controllo di gestione;
- la società è dotata di un sistema di *reporting* direzionale ed operativo anch'esso strutturato;
- l'attività di revisione legale dei conti (già "controllo contabile") è svolta da una Società di Revisione;
- la vigilanza sulla gestione è svolta dal Collegio Sindacale.

3.2 Principi di Comportamento

Nello svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nelle leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con particolare riferimento alle attività societarie e di redazione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti che, in tutto o in parte, possano integrare, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato sopra esaminate o possano semplicemente agevolare la commissione;
- con riguardo al bilancio e scritture contabili, tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In merito, è fatto divieto di:
 - a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nei Principi Contabili Italiani ed Internazionali (laddove applicabili);
- con riguardo ai rapporti con gli azionisti, tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli azionisti di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle attività aziendali, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti. In merito, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- con riguardo ai rapporti con creditori o terzi, osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- con riferimento al controllo interno, assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In merito è fatto divieto di:
- a) tenere comportamenti dolosi che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
In merito è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- con riguardo ai rapporti con Autorità di Vigilanza (ad es. Autorità Garante della concorrenza e del mercato), effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai

regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In merito è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità interessate, (i) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (ii) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Nella gestione dei rapporti con le Autorità, la Società adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ponendo particolare attenzione al rispetto:

- a) delle eventuali disposizioni di legge concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - c) degli obblighi di collaborazione nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- con riguardo ai rapporti con la Società di Revisione, devono essere osservati i seguenti principi:
- a) identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
 - b) possibilità per il responsabile della Società di Revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per un normale scambio d'informazioni, nonché, ove necessario, per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
 - c) divieto di attribuire, alla Società di Revisione (o a società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* di appartenenza della stessa) incarichi di consulenza, anche a favore di altre società

- del Gruppo. In particolare è incompatibile l'attività di revisione legale dei conti con l'attività di consulenza prestata in favore della Società stessa o di altre società del Gruppo;
- d) sentire preventivamente il Collegio Sindacale qualora si intenda attribuire alla stessa Società di Revisione (o a società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* di appartenenza della stessa) qualunque incarico;
 - e) informare preventivamente all'Organismo di Vigilanza in ordine a ogni proposta di incarico di cui al precedente punto d);
- nella gestione delle operazioni eventualmente poste in essere concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti criteri:
- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere: i) progettata dall'Alta Direzione (es. Amministratori Delegati) con il supporto del Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (CFO); ii) organizzata e predisposta, anche sotto il profilo documentale, da soggetti dell'area amministrazione con il coordinamento del CFO, anche con l'ausilio di consulenti esterni (o, viceversa, predisposta da consulenti esterni con l'ausilio del personale interno); iii) rivalutata con l'Alta Direzione nel suo assetto definitivo; iv) sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società per le delibere inerenti;
 - b) deve essere data preventiva comunicazione all'Organismo, da parte dell'Alta Direzione, anche attraverso gli operatori della Funzione Amministrazione, delle operazioni che saranno poste in essere e la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo, il quale potrà richiedere informazioni alle competenti funzioni aziendali, nonché avvalersi di consulenti esterni per la verifica della regolarità dell'operazione.
- con riguardo ai rapporti con terzi, fermo restando quanto espressamente previsto dalle procedure aziendali in materia di omaggi e spese di rappresentanza, è vietato:
- a) effettuare elargizioni in danaro o sotto forma di omaggi o agevolazioni di qualsiasi tipo a qualsiasi soggetto privato, da intendersi quale

qualsiasi soggetto (ad esempio: amministratori, direttori generali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc. o loro familiari) facente capo o riconducibile ad enti privati (società, enti, associazioni, ecc.);

- b) consegnare, distribuire, promettere o garantire omaggi, ogni forma di regali, sconti, vantaggi ed ogni altra agevolazione a soggetti privati, anche se non finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. Ad esempio è fatto divieto di fare omaggi a dipendenti di partner commerciali della Società, o loro familiari, con beni o sconti su prodotti ed ogni altra utilità;
- c) accordare, promettere o paventare la possibilità di ottenere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti privati che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) assumere, promettere di assumere o paventare la possibilità di assunzione di soggetti (italiani o stranieri), in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio di soggetti privati o a indurli ad assicurare vantaggi per l'azienda.

4. Principi Operativi

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, nonché della predisposizione ed aggiornamento delle Procedure aziendali, devono essere altresì osservati i principi operativi di seguito descritti.

4.1 Predisposizione del bilancio e di altri documenti destinati a terzi

Tutti i Destinatari, coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari a contenuto economico/patrimoniale/finanziario, devono attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- massima collaborazione;
- completezza e chiarezza delle informazioni fornite;
- accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- segnalazione di conflitti di interesse.

Alla luce di tali principi, le comunicazioni aventi carattere di informativa economico/patrimoniale/finanziaria, quali, ad esempio, il bilancio d'esercizio, devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali (procedure codificate, note operative, istruzioni, ecc.), in modo tale che la trasmissione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per

l'elaborazione dei dati nonché la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, avvenga attraverso un sistema, anche informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Le procedure aziendali devono prevedere "meccanismi" di controllo idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai terzi siano redatte con il contributo di tutte le funzioni aziendali interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi garantiscono:

- che le attività relative al processo siano effettuate rispettando la separazione dei ruoli tra chi effettua le registrazioni contabili e chi effettua i controlli sulle stesse;
- che il sistema contabile permetta la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'operatore che le ha effettuate, tracciabilità che può essere garantita anche tramite il sistema informatico;
- che gli accessi ai sistemi contabili siano stabiliti in base ai ruoli aziendali (sistema di autorizzazioni).

Ogni responsabile di funzione aziendale che produca e/o fornisca documentazione destinata a confluire nella predisposizione di atti di carattere economico-finanziario si assume la piena responsabilità relativamente ai contenuti prodotti, alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni trasmesse nonché all'insussistenza di elementi dai quali si possa desumere che la documentazione e i dati trasmessi siano inesatti o non completi.

4.2 Predisposizione del *reporting* ad uso interno

Quanto stabilito al precedente paragrafo in relazione alla documentazione a contenuto economico-finanziario (e patrimoniale) destinata ai terzi deve essere applicato, anche alla reportistica destinata all'Alta Direzione aziendale e/o ad altri soggetti apicali (es. *managers*), sia essa finalizzata all'assunzione di decisioni da parte degli apicali, sia essa finalizzata ad attività di controllo e monitoraggio da parte degli apicali.

Con gli opportuni adattamenti e semplificazioni, ove necessario, anche la restante *reportistica* ad uso interno deve essere impostata secondo le logiche sopra evidenziate.

Con particolare riguardo al *budgeting*, il processo di formazione del *budget annuale* deve essere formalizzato in una apposita procedura che

stabilisca le tempistiche (calendario di *budget*), nonché modalità (es. riunioni) e criteri di redazione (es. *format*, contenuti). Il *budget* deve essere formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dei soggetti interessati con mezzi idonei.

4.3 Operazioni contabili

Nello svolgimento di attività amministrativo-contabili, nonché nella registrazione delle relative operazioni, devono essere rispettati i principi di correttezza, completezza e veridicità enunciati dal Codice Etico e dal presente Modello, e non devono esser posti in essere comportamenti riconducibili, direttamente o indirettamente, in tutto od in parte, in generale, ad ipotesi di sopravvalutazione delle risultanze passive o sottovalutazione delle risultanze attive e, comunque, ad esempio, alle seguenti fattispecie:

- mancata contabilizzazione di ricavi, con conseguente sopravvalutazione delle rimanenze a fine esercizio;
- registrazione di fatture non supportate da riscontri documentali o idonei giustificativi od autorizzazioni al pagamento;
- realizzazione di sospesi di cassa;
- gestione e pagamento di note spese prive di documentazione giustificativa.

Le attività di verifica del magazzino fisico (sia interno che esterno/presso terzi) e relativo aggiornamento contabile sono svolte a scadenze determinate, con la collaborazione delle funzioni aziendali interessate.

Tutte le funzioni coinvolte nelle attività eseguite presso il magazzino della Società, inoltre, devono attenersi alle procedure aziendali che la Società ha adottato al fine di definire responsabilità e modalità di esecuzione delle attività di immagazzinamento della merce e di effettuazione degli inventari. Tali procedure, nella loro versione di volta in volta aggiornata, costituiscono parte integrante del presente Modello e, a loro volta, dovranno essere applicate tenendo conto di quanto previsto nello stesso, ove rilevante.

4.4 Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

Nei rapporti tra la Società e la Società di Revisione, è necessario:

- garantire la trasparenza del processo di acquisizione di preventivi (almeno in numero di tre) per la valutazione e selezione della Società di Revisione, in base a elementi quali professionalità, esperienza nel settore ed economicità;

- garantire la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni e della documentazione fornita alla Società di Revisione per l'espletamento del proprio incarico, anche indirettamente, attraverso il controllo dei flussi informativi diretti tra altri responsabili di funzione e la Società di Revisione;
- assicurare che i rapporti con i rappresentanti della Società di Revisione, per lo svolgimento delle attività operative di verifica, siano tenuti solo dai soggetti, apicali o meno, previamente identificati ed indicati alla Società di Revisione come interlocutori, sotto la supervisione ed il coordinamento del CFO.

Analoghe modalità operative, pure con gli adattamenti e le semplificazioni richieste dal diverso ruolo svolto, dovranno essere adottate nel rapporto con il Collegio Sindacale.

In occasione delle verifiche svolte da parte del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione, è necessario monitorare le richieste di informazioni pervenute alla Società da parte degli organi di controllo e le relative risposte fornite dalla Società, di cui si deve tenere traccia.

È fatto altresì obbligo di assicurare la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di Assemblea o di Consiglio di Amministrazione, sui quali l'organo di controllo debba esprimere un parere ai sensi di legge o comunque rilevanti per l'attività di vigilanza dallo stesso svolta.

Al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve essere garantita pronta risposta e piena accessibilità a dati ed informazioni affinché possano formulare le proprie valutazioni sul Sistema di Controllo Interno della Società. In caso di criticità riscontrate, gli organi di controllo dovranno tempestivamente riferire all'Organismo e viceversa.

4.5 Operazioni relative al capitale sociale

La condotta degli Amministratori può condurre alla commissione dei reati di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) e operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Al fine di evitare che la condotta degli Amministratori possa integrare una delle fattispecie penali di cui sopra, la Società disciplina nel Codice Etico i principi informativi della condotta degli Amministratori. Inoltre:

- deve essere garantita la tracciabilità di tutte le attività svolte (es. stime, perizie) e delle decisioni assunte (es. verbalizzazione) ed i responsabili delle funzioni coinvolte devono controllarne ogni singola fase;
- l'Organismo di Vigilanza potrà e dovrà ricevere notizia ed in ogni caso accedere a tutta la documentazione relativa a qualsiasi operazione relativa al capitale sociale.

4.6 Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati: principi

Nelle relazioni di business (clienti, fornitori, agenti, ecc.), è severamente vietato, anche per interposta persona, offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti affinché un soggetto (privato) compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (corruzione), ciò anche quando l'offerta o la promessa non sia accettata (induzione).

Specularmente, è severamente vietato sollecitare o ricevere, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altre utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (corruzione passiva), anche quando la sollecitazione non sia accettata (induzione).

Nel caso in cui si ricevano offerte o promesse di denaro o altra utilità da parte di terzi, non solo le stesse devono essere fermamente rifiutate ma la circostanza deve essere altresì immediatamente segnalata al proprio superiore gerarchico.

E' fatto obbligo al personale a diretto contatto con il Clienti, in particolare, di:

- rapportarsi con i Clienti in modo chiaro, onesto e trasparente, e comunque secondo le procedure e le disposizioni impartite dalla Società;
- rapportarsi con i Clienti in modo chiaro, onesto e trasparente, e comunque secondo le procedure e le disposizioni impartite dalla Società;
- comunicare in modo chiaro, onesto e trasparente, informando correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei beni e dei servizi offerti e sugli adempimenti in carico alla Società, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile;

- attenersi ai contenuti di cui sopra, evitando la formulazione di frasi non appropriate che possano far presumere "promesse" e/o "vantaggi" conseguibili con la conclusione dell'accordo;
- contribuire alla costante verifica della veridicità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere (aggiornamento, integrazione, ecc.).

Si rammenta che la Società ha stabilito precise regole per Dipendenti e Collaboratori in relazione alla possibilità o meno di accettare, omaggi o altre forme di beneficio (es. ospitalità) da parte di chiunque intrattenga, o intenda intraprendere, rapporti d'affari con la Società o le società del Gruppo.

4.7 Corruzione tra privati

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3.2 che precede e nella Parte Speciale "Introduzione", in relazione ai Processi Strumentali, e fermo restando che la corruzione tra privati può riguardare anche altre aree aziendali, tuttavia, si evidenziano di seguito alcuni presidi di controllo specifici relativi, ai processi specifici di vendita e di gestione del rapporto con la clientela.

Si premette che hanno rilievo specifico i rapporti commerciali seguenti:

- quelli intercorrenti con clientela privata (persone fisiche o giuridiche) residente in Italia;
- quelli intercorrenti con persone giuridiche (dealer/importatori) all'estero;
- quelli derivanti da partecipazioni a procedure di gara, dirette o indirette, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

Da subito si evidenzia che, i principi di cui alla Parte Speciale, Sezione n. 1 (dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione) dovranno essere applicati, in quanto compatibili, anche nei rapporti tra soggetti privati, ciò con particolare riguardo ad eventuali "gare" per l'aggiudicazione di forniture indette da soggetti privati (clienti o potenziali clienti).

In linea generale, i principali presidi di controllo per il processo di vendita sono i seguenti:

- la Società disciplina il suo *processo di budgeting*, definendo un calendario ed un output (budget) preciso e condiviso. I risultati aziendali vengono periodicamente analizzati a consuntivo e confrontati con il budget, per procedere ad una analisi condivisa degli scostamenti;
- il sistema di controllo di gestione aziendale deve garantire la disponibilità dei dati e della reportistica per effettuare l'analisi degli scostamenti

- rispetto al budget e le analisi di marginalità a supporto della definizione dei listini e/o dei prezzi per offerte personalizzate;
- le politiche commerciali devono essere chiare, comunicate e condivise, sia con il personale interno sia con gli agenti per le vendite in Italia. Tra policy queste particolare importanza assume la definizione di indicazioni e limiti per la scontistica;
 - le condizioni economiche applicate ai clienti devono essere chiare e definite, condivise e basate su valutazioni connesse a criteri di economicità (documentabili);
 - deve essere formalizzata una procedura per la formazione delle offerte, che preveda la partecipazione di diversi soggetti interni ed esterni (es. agenti) ed una autorizzazione finale prima della emissione;
 - il rapporto con gli agenti per le vendite Italia deve essere adeguatamente contrattualizzato e gli agenti devono ricevere ogni informazione utile per la miglior gestione del rapporto commerciale, ivi comprese le informazioni necessarie per il rispetto del presente Modello Organizzativo;
 - deve essere chiaro e pre-stabilito il sistema di calcolo e di corresponsione delle provvigioni agli agenti durante l'anno;
 - deve essere garantita la tracciabilità dell'attività commerciale, (anche tramite apposito applicativo che rilevi le attività, gli incontri, i contatti con i clienti attuali e potenziali, oltre che la ordinata archiviazione della documentazione commerciale);
 - eventuali sistemi premianti non devono essere eccessivamente sfidanti, o connessi a parametri tali da costituire un incentivo alla realizzazione di condotte illecite.

Con riguardo agli altri processi connessi all'attività di vendita, i presidi di controllo sono i seguenti:

- la Società si dota di procedure per il monitoraggio sulla corretta esecuzione e qualità delle vendite e delle prestazioni rese ai clienti, che non deve essere affidato alla stessa o alla sola Direzione/Funzione Commerciale ma condiviso tra più aree/funzioni;
- la gestione delle posizioni creditorie e delle connesse eventuali iniziative di recupero deve essere connessa a situazioni oggettivamente documentabili. Il processo non deve essere affidato alla sola Direzione/Funzione Commerciale ma deve essere gestito in condivisione tra soggetti appartenenti a diverse funzioni (es. commerciale e amministrazione);
- la gestione delle contestazioni del cliente deve essere connessa a situazione oggettivamente documentabili. Il processo non deve essere affidato alla sola Direzione/Funzione Commerciale ma deve essere gestito

- in condivisione tra soggetti appartenenti a diverse funzioni (es. commerciale e progettazione/produzione/qualità);
- la gestione delle attività di manutenzione e assistenza al cliente, derivanti da malfunzionamenti o guasti deve essere connessa a situazioni oggettivamente documentabili e deve essere gestita in condivisione tra soggetti appartenenti e funzioni diverse (es. assistenza, qualità, commerciale).

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche ad altre circostanze particolari.

In primo luogo, dovrà essere attentamente gestita la realizzazione di associazioni con altri soggetti, in varie forme di aggregazione, come partnership, joint venture, ATI (Associazioni Temporanee d'impresa), RTI (Raggruppamenti Temporanei d'impresa), consorzi. I principi di seguito descritti dovranno essere applicati, con gli opportuni adattamenti, anche in caso di partecipazione a gare in modalità "indiretta", ossia tramite capo-fila/proponente terzo, sia indette da privati che da P.A.

La Società dovrà adottare adeguate cautele relative alla condivisione di valori ed approccio tra i componenti dell'iniziativa, quali, a titolo d'esempio:

- definizione delle attività di selezione e conclusione dell'aggregazione (partecipazione diretta o promozione dell'accordo);
- effettuazione di verifica reputazionale, oltre che di affidabilità tecnica ed economico-finanziaria, sui soggetti coinvolti;
- definizione di requisiti minimi di onorabilità dei soggetti coinvolti (es. assenza di condanne per taluni reati, residenze in paesi non graditi);
- documentazione del processo decisionale di qualificazione del/i partner;
- definizione di accordi scritti con il/i partner;
- utilizzo di specifiche clausole di osservanza dei principi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in tema di anti-corrruzione da parte dei soggetti coinvolti;
- utilizzo di specifiche clausole di adozione del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei soggetti coinvolti;
- utilizzo di specifiche clausole d'impegno all'adozione di un Codice Etico da parte dei soggetti coinvolti.

In secondo luogo, specifiche cautele dovranno essere applicate nell'utilizzo di soggetti intermediari nelle trattative con i clienti (es. contratti di agenzia), che potrebbero costituire uno strumento attraverso il quale realizzare condotte illecite di corruzione (es. corresponsione all'intermediario di un compenso maggiorato per garantire provvista, nella logica di corrompere il buyer

di un potenziale cliente, il quale acquista dalla Società pure avendo ricevuto offerte più vantaggiose dai competitor). In punto si rinvia anche a tutti i principi già esposti sopra o in altre parti del presente Modello.

In terzo luogo, dovranno essere scoraggiate eventuali pratiche finalizzate all'acquisizione illecita di informazioni riservate o privilegiate, rilevanti per il business, da parte dei soggetti aziendali. È vietato qualsiasi comportamento finalizzato ad ottenere con modalità non lecite, ad esempio, informazioni relative ad un competitor riguardanti: prezzi di vendita, brevetti, disegni, piani d'acquisizione di altre aziende, altre iniziative strategiche.

Infine, dovranno essere adeguatamente disciplinati i rapporti infra-gruppo e con le cosiddette "parti correlate"¹⁸, onde scongiurare il rischio di transazioni e/o operazioni non realizzate a valori di mercato o non rispondenti a logiche strategiche o di reale convenienza economico-finanziaria per i soggetti coinvolti. In punto si rinvia anche a tutti i principi già esposti in altre parti del presente Modello.

4.8 Gestione generale degli aspetti fiscali e previdenziali

Fermo restando quanto stabilito:

- al paragrafo 3.2 che precede;
- nella Parte Speciale - Introduzione (in relazione ai Processi Strumentali);
- nella Parte Speciale 5. (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ricettazione),

si indicano di seguito specifici presidi relativi agli adempimenti di natura fiscale.

Secondo un approccio prudente, oltre ai reati tributari che specificamente generano una responsabilità amministrativa in capo alla Società (*rectius*, possono generare), in quanto richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, in considerazione della rilevanza del reato di auto-riciclaggio, vengono di seguito prese in considerazione anche altre categorie di reati tributari (es. dichiarazione infedele).

Sempre secondo un approccio prudente e tenuto conto della similarità/contiguità (es. scadenze) di gestione dei diversi adempimenti, si

¹⁸ In linea generale, secondo i principi IFRS, per le società IAS adopter, le operazioni con parti correlate sono quelle operazioni che prevedono un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un società e la controllante, le controllate, le collegate, le consociate, i manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tali operazioni, che possono prestarsi a profili di criticità (fraudolenza), non sono proibite ma devono essere accompagnate da una adeguata informativa.

precisa che quanto viene di seguito stabilito in relazione agli aspetti fiscali deve essere esteso, in quanto compatibile, e con gli opportuni adattamenti, a tutti i tributi, nonché agli adempimenti di natura previdenziale (es. versamenti contributivi, presentazione di dichiarazioni rilevanti a fini previdenziali), equiparando gli Enti Previdenziali all'Amministrazione Finanziaria (di seguito anche "A.F."): ciò nella logica della più ampia e corretta gestione dei flussi finanziari aziendali.

Le scelte della Società in materia fiscale devono essere sempre improntate a principi di trasparenza, ove necessario, anche ricorrendo al supporto di consulenti esterni per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme di legge, a maggior ragione a fronte di incertezze interpretative.

In punto, comunque, la presenza della società di revisione cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale garantiscono anch'essi la correttezza delle *practice* di natura fiscale (e contributiva).

Con riguardo ai rapporti con i soggetti terzi:

- in relazione ai clienti, vengono effettuate verifiche reputazionali e di affidabilità economico/finanziaria, sia in via diretta, sia tramite la procedura di assicurazione del credito (società di servizi);
- in relazione ai fornitori, vengono effettuate verifiche reputazionali e di affidabilità tecnico/economico/finanziaria.

Con riguardo ai processi interni, in generale, sono vietati tutti i comportamenti:

- finalizzati alla illegittima riduzione del carico fiscale e previdenziale (imposte, tasse, contributi, ecc.) e/o ad indurre in errore la P.A. e/o ad ostacolarne l'attività di accertamento;
- finalizzati a non versare somme dovute alla P.A. per tributi o contributi (anche in relazione al sistema di sostituzione d'imposta o sistemi di prelievo assimilabili) o che possano compromettere la regolare riscossione del carico fiscale e previdenziale da parte della P.A.;
- che possano condurre alla omissione nella presentazione di modelli dichiarativi di natura fiscale e previdenziale e/o alla presentazione di modelli dichiarativi non completi e/o non corretti;
- che consentano l'accesso a benefici ed agevolazioni di natura fiscale e previdenziale, di qualsiasi natura (es. crediti, dilazioni, riduzioni del carico) non dovuti.

Tutti i Destinatari, coinvolti nelle attività di formazione di documentazione rilevante a fini fiscali (in formato cartaceo ed elettronico), devono attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- massima collaborazione;
- completezza e chiarezza delle informazioni fornite;
- accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- segnalazione di conflitti di interesse.

4.9 Gestione degli adempimenti tributari

Sono vietate, in linea generale, le condotte che, a qualsiasi condizione e con qualsiasi finalità, attuate per sé o per altri, conducano a:

- predisporre modelli dichiarativi recanti dati non rispondenti al vero;
- omettere la presentazione di modelli dichiarativi (non presentare del tutto o presentare oltre il termine massimo previsto dalla legge);
- emettere o rilasciare documentazione rilevante a fini contabili e/o fiscali relativa ad operazioni e/o transazioni economico-finanziarie non reali (inesistenti/fittizie);
- occultare o distruggere documentazione rilevante a fini contabili e/o fiscali la cui tenuta è obbligatoria per legge;
- sottrarsi al versamento di tributi dovuti (imposte, tasse, ecc.), anche in veste di sostituto d'imposta;
- sottrarsi al pagamento di tributi dovuti, impedendo indebitamente la procedura di riscossione coattiva da parte della P.A.;
- attivare procedimenti di autotutela, di deflazione del contenzioso o conciliazione nel processo tributario, richiesta di pareri e qualsiasi altra relazione di "interlocuzione" con la P.A. che sia destinata, direttamente o indirettamente, ad influire sul pagamento del dovuto (tributi), attuando comportamenti non trasparenti e dichiarando dati non rispondenti al vero.

Fermo restando quanto sopra esposto in linea generale (ossia, come precisato, a qualsiasi condizione e con qualsiasi finalità), devono essere oggetto di particolare attenzione le casistiche di seguito evidenziate.

E' vietata la generazione di dichiarazioni fraudolente (o infedeli), recanti elementi passivi fittizi, elementi attivi inferiori al valore effettivo, crediti o ritenute fittizi al fine di evasione d'imposta (sui redditi o sul valore aggiunto).

E' quindi tassativamente vietato:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrando tali fatture o altri documenti nelle scritture contabili obbligatorie (o detenendoli a fini probatori nei confronti della A.F.);
- avvalersi di altri artifici, ossia compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'A.F., registrando i documenti falsi nelle scritture contabili obbligatorie (o detenendoli a fini probatori nei confronti della A.F.).

E' altresì vietata l'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a sé stessi o a soggetti terzi l'evasione di imposta (sui redditi o sul valore aggiunto).

Per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione (al netto di eventuali somme scomputabili: ad esempio, acconti, ritenute). La finalità di evasione si estende anche all'indebito rimborso richiesto o al riconoscimento di un credito d'imposta inesistente (esposto nella dichiarazione).

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio di legge analogo, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Per "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" e per "mezzi fraudolenti" si rinvia alle definizioni di legge.

In ogni caso, particolare attenzione deve essere prestata: *i)* alla valutazione ed alla classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, in particolare avendo cura di esporre i criteri concretamente applicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante a fini fiscali; *ii)* alla determinazione dell'esercizio di competenza; *iii)* alla non inerenza; *iv)* alla non deducibilità di elementi passivi reali.

E' vietata l'omissione della dichiarazione, al fine di evasione d'imposta (sui redditi o sul valore aggiunto), ossia la mancata presentazione della stessa da parte di chi vi è obbligato, ivi compresa la dichiarazione del Sostituto d'Imposta.

Per “dichiarazione omessa” si intende la dichiarazione presentata oltre i termini di legge (massimi), o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello prescritto.

Sono vietate le azioni di occultamento o distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione (in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari), al fine di evasione d'imposta (sui redditi o sul valore aggiunto) ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi.

E' vietato omettere:

- il versamento delle ritenute, risultanti dalla dichiarazione di Sostituto d'imposta o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, oltre il termine massimo consentito dalla legge;
- il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine massimo consentito dalla legge;
- il versamento delle imposte dirette, dovute in base alla dichiarazione annuale, entro il termine massimo consentito dalla legge;
- il versamento di somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

E' tassativamente vietato, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte, alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

E' tassativamente vietato, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale di tributi o accessori, indicare nella documentazione relativa ad una eventuale “transazione fiscale” (o, comunque, in occasione di utilizzo di qualsiasi altro strumento deflattivo/conciliativo del contenzioso/processo tributario) elementi attivi inferiori all'ammontare effettivo o elementi passivi superiori all'ammontare effettivo.

4.10 Gestione delle procedure di controllo per aspetti fiscali e previdenziali

Alla luce di tali principi, la documentazione rilevante a fini fiscali o previdenziali (quali, ad esempio, la dichiarazione annuale per il pagamento delle imposte sul reddito), deve essere redatta in base a specifiche procedure aziendali (procedure codificate, note operative, istruzioni, ecc.), in modo tale

che la trasmissione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri utili per l'elaborazione dei dati nonché la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, avvenga attraverso un sistema, anche informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Le procedure aziendali devono prevedere "meccanismi" di controllo idonei ad assicurare che la suddetta documentazione sia redatta con il contributo di tutte le funzioni aziendali interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi garantiscono:

- che le attività relative al processo siano effettuate rispettando la separazione dei ruoli tra chi predispose la documentazione (informazioni, dati, conteggi, ecc.) rilevante e chi effettua i controlli sulle stessa;
- che sia garantita la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'operatore che le ha effettuate, anche tramite il sistema informatico;
- che gli accessi alla documentazione (informazioni, dati, conteggi, ecc.) ed al sistema informatico siano stabiliti in base ai ruoli aziendali (sistema di autorizzazioni).

Ogni responsabile di funzione aziendale che produca e/o fornisca documentazione destinata a confluire nella predisposizione di documentazione di natura fiscale o previdenziale (cartacea o elettronica) si assume la piena responsabilità relativamente ai contenuti prodotti, alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni trasmesse nonché all'insussistenza di elementi dai quali si possa desumere che la documentazione e i dati trasmessi siano inesatti o non completi.

Saranno oggetto di attenzione le seguenti attività (e le connesse attività prodromiche) di seguito esposte (elenco non esaustivo):

- predisposizione di *Business Plan e Budget*;
- predisposizione del *Bilancio d'esercizio*;
- gestione processo di *payroll*;
- determinazione dell'accantonamento imposte a bilancio;
- determinazione e liquidazione periodica di ritenute d'acconto e contributi;
- determinazione e liquidazione periodica IVA;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali (IRES, IRAP, IVA, 770);
- predisposizione di altri modelli dichiarativi;
- gestione di specifiche disposizioni agevolative (es. crediti d'imposta);
- gestione di aspetti relativi al Transfer Pricing (ove rilevante);
- gestione dei versamenti di natura fiscale o previdenziale, in generale.

4.11 Formazione

Deve essere periodicamente predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili (nonché agli addetti) delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti similari e/o connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili attinenti al bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici per il personale in forza.

In merito alle attività di formazione si veda anche il Cap. 4 della Parte Generale.

5. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto già evidenziato nella presente Sezione di Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) - Parte Speciale, paragrafo 10.

In ogni caso, vengono trasmessi all'Organismo i seguenti documenti:

- Business Plan e Budget;
- Bilancio d'esercizio;
- Bilancio Consolidato (eventuale);
- Verbali Consigli di Amministrazione e Assemblee;
- Verbali del Collegio Sindacale;
- Dichiarazioni fiscali annuali (complete di ricevuta di trasmissione);
- Informazioni sull'attivazione di particolari procedure e/o agevolazioni fiscali (es. Transfer Pricing, Patent Box, Agevolazioni R&D, Ruling).

6. Documentazione

Si rinvia a quanto specificato nell'Introduzione alla Parte C) – Parte Speciale, paragrafo 11.